

FIGLI, ORA A DECIDERE SARANNO SEMPRE I TRIBUNALI ORDINARI

CARLO RIMINI*

La legge che equipara i diritti - e i doveri - dei figli nati da genitori non sposati a quelli dei figli nati nell'ambito del matrimonio è stata approvata nel dicembre scorso. Una parte della nuova disciplina è già entrata in vigore a gennaio; ora invece il governo ha approvato il decreto legislativo destinato a dare attuazione alla seconda parte della legge, quella che richiede un intervento minuzioso all'interno del testo del codice civile per eliminare qualsiasi forma di discriminazione, anche solo lessicale. La scelta delle parole è importante quando la legge incide sulla vita delle persone. I figli dei genitori non sposati erano chiamati «figli naturali», come se fossero nati non sotto l'ombrello della legge, ma al cospetto di una natura primordiale. D'ora innanzi, saranno semplicemente figli e il testo ora approvato dal governo compie un lavoro certosino per eliminare dal codice civile quell'orrenda espressione.

Ma oltre alle parole rilevano i diritti e, sotto questo aspetto, possiamo già valutare gli effetti delle norme entrate in vigore da sei mesi. Che cosa è cambiato? Quale è l'innovazione più importante introdotta dalla legge di cui tanto si parla? Quale era la discriminazione più grave ora finalmente eliminata?

La norma che ha avuto l'effetto pratico più rilevante, quasi dirompente, è questa: «Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria». Prima della nuova legge, le liti fra i genitori non sposati relative all'affidamento e alle modalità di frequentazione dei figli erano trattate dai tribunali per i minorenni, mentre le stesse controversie sorte fra genitori sposati erano trattate dal tribunale ordinario. I tribunali per i minorenni, nell'architettura del nostro sistema processuale, sono giudici che si occupano di questioni nate nel contesto di un disagio sociale: i reati compiuti dai minori e i casi dei bambini abbandonati che quindi devono essere dati in adozione. La vecchia legge, considerando evidentemente la famiglia non fondata sul matrimonio come un'ipotesi di disagio sociale, aveva attribuito al tribunale per i minorenni la competenza ad occuparsi delle controversie fra i genitori sorte all'interno della famiglia «naturale». La scelta non era priva di conseguenze: questi tribunali, infatti, applicavano alla famiglia non fondata sul matrimonio gli stessi metodi e la stessa procedura utilizzata per affrontare i casi di effettivo disagio sociale. Regole e metodi processuali molto diversi da quelli applicati alle liti fra genitori uniti in matrimonio. Il tribunale per i minorenni è abituato a comportarsi come un inquisitore proprio perché opera in situazioni di grave disagio che deve accertare; il tribunale ordinario rispetta invece il principio del contraddittorio e della trasparenza.

La nuova legge ha posto fine a questa discriminazione: ora le controversie relative ai figli sono trattate dai tribunali ordinari anche se i genitori non sono sposati. I bambini dei genitori non sposati non sono più figli del disagio. Dal punto di vista numerico l'effetto delle nuove regole è stato, in questi primi sei mesi, rilevantissimo. Al tribunale di Milano, ad esempio, da gennaio sono stati depositati circa 400 ricorsi relativi all'affidamento di figli di genitori non sposati: con la vecchia legge, sarebbero stati trattati dal tribunale per i minorenni. L'impatto di questo nuovo contenzioso sull'efficienza dei tribunali ordinari è stato però devastante. L'esperienza dei primi sei mesi dimostra che è indispensabile modificare subito le piante organiche degli uffici giudiziari per adeguarle alla nuova situazione.

*Ordinario di diritto privato Università di Milano